

NEWSLETTER *DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 2017* ***(GU N.32 DELL'8 FEBBRAIO 2018)***

IN VIGORE DAL 9 MAGGIO 2018

Etichettatura, presentazione, pubblicità: in arrivo nuove sanzioni
Nuove sanzioni per gli operatori del settore alimentare, ma anche nuove disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti. Queste le novità del **Decreto Legislativo 15 dicembre 2017** (GU n.32 dell'8 febbraio 2018), contenente la disciplina sanzionatoria per la violazione sia delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, sia di quelle contenute nella direttiva 2011/91/UE, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.

Il nuovo decreto, in vigore dal **9 maggio 2018**, si compone di 31 norme, articolate in quattro Titoli: il Titolo dedicato alle nuove disposizioni sanzionatorie è il secondo, che si compone, a sua volta, di quattro Capi.

Precisamente, il Capo I contiene disposizioni generali in materia di **pratiche leali di informazione** sugli alimenti e di **obblighi informativi** da parte degli operatori del settore alimentare.

Quanto alle prime, trattasi di informazioni che devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore, così da non indurlo in errore: la violazione di tali pratiche comporta una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 3.000 a 24.000 euro.

Quanto alle seconde, si ricorda che l'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è quello con il cui nome, o con la cui ragione sociale, è commercializzato il prodotto; su tale soggetto grava l'obbligo di assicurare la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti: alla fornitura di alimenti di cui si conosce la non conformità alla normativa in materia di informazioni corrisponde una sanzione da 500 a 4.000 euro; più gravemente sanzionato è l'operatore che modifica le informazioni che accompagnano un alimento (da 2.000 a 16.000 euro).

Ulteriori sanzioni (Capo II) colpiscono, poi, l'operatore alimentare che viola le disposizioni relative alla fornitura delle **indicazioni obbligatorie sugli alimenti** (art. 9 del citato regolamento 1169/2011) **preimballati** e le relative modalità di espressione: la mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie delle sostanze che possono provocare **allergie o intolleranze** comporta una sanzione che va da 5.000 a 40.000 euro.

Il Capo III riguarda, poi, le violazioni delle disposizioni specifiche sulle indicazioni obbligatorie: **denominazione** dell'alimento, indicazione degli allergeni, termine

minimo di **conservazione**, paese di **origine** o luogo di provenienza, titolo alcolometrico, dichiarazioni nutrizionali.

Chiude il Titolo II il Capo IV, relativo alle **informazioni volontariamente fornite** dall'operatore.

Il Titolo III concerne, invece, l'indicazione che consente di identificare il **lotto o partita** alla quale appartiene una **derrata alimentare**, posto che i prodotti alimentari non possono essere posti in vendita qualora non riportino l'indicazione del lotto di appartenenza.

L'Autorità Competente all'irrogazione delle sanzioni è stata identificata nel Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il nostro laboratorio e' a vostra disposizione per ogni tipo di consulenza , analisi ed elaborazione del pannello nutrizionale sulle Etichette.

Cordiali saluti.

MARINO S.R.L
Resp. Comm. Grazia Martuccio
Tel. 0823/758335 - 0823/809895
email - labo@marino.it

